



# CITTA' DI SAN MAURO TORINESE

## CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

### **VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE** **(ai sensi art. 48 Decreto L.vo n. 267/2000)**

**N. 52**

**OGGETTO: MODIFICA ART. 7 DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - INDIRIZZI OPERATIVI.**

L'anno **duemiladiciannove** addì **tre** del mese di **aprile** alle ore **18:45** nella sede comunale di San Mauro Torinese, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

<b>N.</b>	<b>Cognome e nome</b>		<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
<b>1.</b>	<b>BONGIOVANNI Marco</b>	<b>Sindaco</b>	<b>X</b>	
<b>2.</b>	<b>QUITADAMO Raffaele</b>	<b>Vice Sindaco</b>	<b>X</b>	
<b>3.</b>	<b>MAZZA Alessandra</b>	<b>Assessore</b>	<b>X</b>	
<b>4.</b>	<b>NIGROGNO Licia</b>	<b>Assessore</b>	<b>X</b>	
<b>5.</b>	<b>GUAZZORA Giulia</b>	<b>Assessore</b>	<b>X</b>	

Partecipa il Segretario Generale: BIROLO Gerardo.

Constatata la legalità della seduta, il Presidente apre la discussione (segue a tergo).

**LA GIUNTA COMUNALE**

Su proposta del relatore : MAZZA Alessandra

Su istruttoria del Servizio competente : SETTORE FINANZIARIO TECNICO

Vista la proposta di deliberazione n. 78 del 2019

Visti i pareri espressi dai dirigenti , ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000:

- parere di regolarità tecnico-amministrativa: FAVOREVOLE
- parere di regolarità contabile: FAVOREVOLE

Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento.

Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese.

**DELIBERA**

Di approvare la proposta di deliberazione allegata alla presente, avente ad oggetto:  
MODIFICA ART. 7 DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA  
MUNICIPALE PROPRIA - INDIRIZZI OPERATIVI.

\*\*\*\*\*

Successivamente,

**DELIBERA**

Di dichiarare previa separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, del Decreto Legislativo 267 del 18/08/2000.

**LA GIUNTA COMUNALE**

Su proposta dell'Assessore alla Programmazione, Bilancio e Patrimonio Immobiliare, Alessandra Mazza;

Dato atto che con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 25/02/2019 è stato modificato il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, prevedendo una puntuale disciplina per l'applicazione dell'imposta in presenza di accordi territoriali realizzati per la stipula dei contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n. 431/1998, così definita:

**“ART. 7 - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE**

*omississ*

3. Ai sensi dell'art. 13, comma 9, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214, può essere deliberata la riduzione dell'aliquota di base per le seguenti categorie di immobili:

a. unità abitative locate a titolo di abitazione principale ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge 9 dicembre 1998 n. 431 (contratti agevolati) e nel rispetto delle condizioni contrattuali stabilite dagli Accordi Territoriali vigenti; per poter usufruire di tale riduzione dell'aliquota occorre presentare la dichiarazione IMU corredata dalla copia del contratto di locazione regolarmente registrato e vidimato sia dall'associazione degli inquilini che dall'associazione dei proprietari

b. unità immobiliari e relative pertinenze concesse dal proprietario in uso gratuito a parenti di primo grado che vi risiedono anagraficamente e vi dimorano abitualmente

c. l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata “

Ritenuto opportuno precisare che la modifica regolamentare entra in vigore a partire dall'anno d'imposta 2019 e pertanto la doppia vidimazione è requisito fondamentale solo per i contratti stipulati a partire dall'01/01/2019, confermando altresì che l'aliquota agevolata continua ad essere applicata in presenza di contratti privi di doppia vidimazione se sottoscritti antecedentemente all'1/1/2019;

Ritenuto inoltre precisare che

- per poter usufruire della riduzione dell'aliquota occorre presentare la dichiarazione IMU corredata dalla copia del contratto di locazione regolarmente registrato e vidimato sia dall'associazione degli inquilini che dall'associazione dei proprietari;
- ai sensi dell'art. 1, comma 678, della Legge n. 147/2013, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, e' ridotta al 75 per cento;
- ai contratti di locazione di natura transitoria di cui all'art. 5, comma 1 e ai contratti di locazione per studenti universitari di cui all'art. 5, commi 2 e 3 della Legge n. 431/1998, si applica la riduzione al 75% dell'imposta dovuta in base all'aliquota ordinaria e non a quella agevolata prevista per gli immobili locati a canone concordato per uso abitazione principale (art. 2, comma 3 della Legge 9 dicembre 1998 n. 431)

Considerato che sulla proposta in oggetto sono stati espressi, ai sensi dell'art. 49 Decreto Legislativo 267/2000:

- parere di regolarità tecnico – amministrativa;
- parere di non rilevanza contabile;

Con voti unanimi espressi in forma palese;

**DELIBERA**

1. Di dare atto che la modifica dell'art. 7 del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria entra in vigore a partire dall'anno d'imposta 2019 e pertanto la doppia vidimazione è requisito fondamentale solo per i contratti stipulati a partire dall'01/01/2019, confermando altresì che l'aliquota agevolata continua ad essere applicata in presenza di contratti privi di doppia vidimazione se sottoscritti antecedentemente all' 1/1/2019.
2. Di dare atto altresì che:
  - a. per poter usufruire della riduzione dell'aliquota occorre presentare la dichiarazione IMU corredata dalla copia del contratto di locazione regolarmente registrato e vidimato sia dall'associazione degli inquilini che dall'associazione dei proprietari;
  - b. ai sensi dell'art. 1, comma 678, della Legge n. 147/2013, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, e' ridotta al 75 per cento;
  - c. ai contratti di locazione di natura transitoria di cui all'art. 5, comma 1 e ai contratti di locazione per studenti universitari di cui all'art. 5, commi 2 e 3 della Legge n. 431/1998, si applica la riduzione al 75% dell'imposta dovuta in base all'aliquota ordinaria e non a quella agevolata prevista per gli immobili locati a canone concordato per uso abitazione principale (art. 2, comma 3 della Legge 9 dicembre 1998 n. 431).
3. Di dichiarare la presente deliberazione, previa separata e unanime votazione palese, immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 del D.Lvo 267/2000.

**OGGETTO:** MODIFICA ART. 7 DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - INDIRIZZI OPERATIVI.

Il Responsabile del Procedimento	L'Istruttore
TADDEI Fiammetta	TADDEI FIAMMETTA

### **P A R E R I**

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA.**

Servizio / Ufficio proponente SERVIZI TRIBUTARI

Settore proponente SETTORE FINANZIARIO TECNICO

**ESITO: FAVOREVOLE**

**MOTIVO:**

Data : 01/04/2019

Il Dirigente del Settore  
ERTA SABRINA\*

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

**ESITO: FAVOREVOLE**

**MOTIVO:**

Data : 02/04/2019

Il Dirigente del Settore Finanziario  
ERTA SABRINA\*

\* Documento di parere firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

BONGIOVANNI Marco \*\*

IL SEGRETARIO GENERALE

BIROLO Gerardo \*\*

\*\* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.